

Direzione: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area: AREA WELFARE AZIENDALE SERVIZI AL PERSONALE QUALITA' E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00412 del 09/05/2022

Proposta n. 851 del 06/05/2022

Oggetto:

D.Lgs. 81/2008 art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28 - Approvazione del documento denominato "Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio Regionale del Lazio- rev. 2", in sostituzione del precedente approvato con determinazione n. A00342 del 31 marzo 2022

Proponente:

Estensore	PUNZO FEDERICO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PUNZO FEDERICO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	PEZONE FABIO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Il Direttore

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento, ed in particolare l'articolo 65, comma 1 bis, ai sensi del quale *"ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro il datore di lavoro è individuato nel dirigente responsabile della struttura competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito l'incarico di Direttore del servizio "Amministrativo" al dott. Fabio Pezone;

Vista la determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107);

Vista la determinazione 24 marzo 2022, n. A00255 (dott. Federico Punzo. Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa connessa alla sezione denominata "Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro", istituita nell'ambito dell'area "Welfare aziendale e servizi al personale, Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro" del servizio "Amministrativo");

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 6 aprile 2021 tra Governo e Partì Sociali, il quale ha aggiornato e innovato i precedenti Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza);

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, pubblicata in G.U. n. 100 del 30 aprile 2022 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie);

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022, n. 1 (Indicazioni sull'utilizzo dei DPI delle vie respiratorie);

Visto l'articolo 2087 del codice civile;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 27 aprile 2022, n. 37 (Misure organizzative di prevenzione e protezione al rischio di esposizione al COVID-19. Atto di indirizzo.);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 2 maggio 2022, n. 41 (Conferma delle misure organizzative di prevenzione e protezione al rischio di esposizione al COVID-19 previste dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 aprile 2022, n. 37.);

Vista la determinazione n. A00342 del 31 marzo 2022 (D.Lgs 81/2008 art. 17 comma 1 lettera a) e art. 28 - Approvazione del documento denominato "Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio Regionale del Lazio- rev. 1", in sostituzione del precedente già approvato con le Determinazioni Dirigenziali n. A00806 del 17.12.2021 e n. A00809 del 20.12.2021.);

Considerato che le misure organizzative di prevenzione e protezione riportate nel documento allegato alla determinazione n. A00342 del 31 marzo 2022, cessano la loro efficacia al 30 aprile 2022;

Considerato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ed in particolare quelle previste all'articolo 29 bis, ai sensi del quale *“Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.”*;

Considerato che in ottemperanza dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;

Ravvisata, anche alla luce dell'andamento epidemiologico, la necessità di continuare ad applicare in via cautelativa alcune delle prescrizioni previste dal *“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”* del 6 aprile 2021, al fine di garantire la massima tutela ai lavoratori ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una revisione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione a Covid-19 inserite nel documento denominato *“Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio Regionale del Lazio – Rev. 1”* e già approvato con propria determinazione n. A00342 del 31 marzo 2022;

Preso atto che in data 28 aprile 2022 sono stati consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

DETERMINA

1. di approvare il documento denominato *“Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio Regionale del Lazio – Rev. 2”*, allegato al presente

provvedimento, in sostituzione del documento denominato “Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio Regionale del Lazio – Rev. 1 “, approvato con determinazione n. A00342 del 31 marzo 2022;

2. di stabilire che le misure organizzative di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione a Covid-19 riportate nel documento di cui al punto 1 sono efficaci fino al 30 giugno 2022;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti”, pagina “Provvedimenti dirigenziali” del sito internet del Consiglio regionale, nonché sull’intranet del Consiglio regionale.

Dott. Fabio Pezone

Copia

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	TUTTE LE SEDI
----------------------------------	---	---------------



ADDENDUM AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
secondo i disposti del D. Lgs 81/08 artt. 28 e 29 e s.m.i.

Roma, 28 aprile 2022

Il Datore di Lavoro:

Dott. Fabio Pezone

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione. e Protezione dai Rischi

.....

Il Medico Competente:

Dott.ssa Carmina Sacco

Per presa visione i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

Dott. Ugo Degl'Innocenti

Dott. Fabrizio Maria Galeani

Sig. Nicola Tranzi

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	TUTTE LE SEDI
----------------------------------	---	---------------



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**AREA "WELFARE AZIENDALE E SERVIZI AL PERSONALE, QUALITA' E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"**

***EMERGENZA COVID-19
RELAZIONE SULLE MISURE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO - REV. 2***

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	TUTTE LE SEDI
----------------------------------	---	---------------

PREMESSA

Il presente documento è redatto in sostituzione del precedente approvato con determinazione dirigenziale n. A00342 del 31 marzo 2022, in conformità alle indicazioni contenute negli atti di seguito citati ed è suscettibile di modifica ove ulteriori indicazioni ufficiali comportino il superamento di quanto allo stato noto:

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche;
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- Decreto-legge 24 marzo, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza);
- Articolo 2087 del codice civile;
- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 aprile 2022, n. 37 (Misure organizzative di prevenzione e protezione al rischio di esposizione al COVID-19. Atto di indirizzo.);
- Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, pubblicata in G.U. n. 100 del 30 aprile 2022 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie);
- Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022, n. 1 (Indicazioni sull'utilizzo dei DPI delle vie respiratorie).
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 2 maggio 2022, n. 41 (Conferma delle misure organizzative di prevenzione e protezione al rischio di esposizione al COVID-19 previste dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 aprile 2022, n. 37.).

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	TUTTE LE SEDI
----------------------------------	---	---------------

MISURE ORGANIZZATIVE

Si intendono per misure organizzative quelle che afferiscono alle indicazioni relative al comportamento delle persone con necessità che esse compiano determinate attività o evitino di compierne. In tale ottica si stabilisce che:

Disposizioni concernenti l'accesso e la permanenza nel luogo di lavoro

L'accesso alle sedi del Consiglio è consentito a tutti i soggetti, previo rilevamento della temperatura corporea.

E' interdetto l'accesso a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le sedi del Consiglio regionale, in caso di rilevazione della temperatura corporea superiore ai 37,5°.

I/Le dipendenti e coloro che, a diverso titolo, operano presso il Consiglio regionale, in caso di insorgenza di sintomi da COVID-19, devono comunicare tale circostanza alle autorità competenti, nonché, ai fini della salvaguardia della tutela della salute, al datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

È raccomandato a tutti i soggetti presenti presso le sedi del Consiglio regionale, per tutta la durata della presenza all'interno delle sedi stesse, l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con mascherine almeno di tipo "chirurgica", in particolare in presenza di assembramenti o nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

I dispositivi di protezione individuale sono forniti dal datore di lavoro e distribuiti ai/alle dipendenti presso gli ingressi delle sedi del Consiglio regionale.

Pulizia, sanificazione e salubrità degli ambienti

Sono a disposizione di tutti i soggetti autorizzati all'accesso alle sedi del Consiglio, presso le aree di ingresso alle sedi stesse e negli ambienti aperti al pubblico, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

L'Amministrazione assicura un'adeguata pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020, nonché la sanificazione straordinaria dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, sia periodica, con cadenza bimensile e relativamente a tutti i locali, che tempestiva, in caso

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	TUTTE LE SEDI
----------------------------------	---	---------------

di registrazione di casi COVID-19, limitatamente agli ambienti in cui il soggetto ha principalmente sostato e/o frequentato.

Sorveglianza sanitaria

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24/2022 è prevista la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Isolamento ed autosorveglianza

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24/2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il solo regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

A decorrere dalla medesima data è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione risultante da test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

In caso di accertata positività, il dipendente deve inviare apposita comunicazione all'Amministrazione secondo le modalità riportate nella circolare prot. n. 0024109 del 13/12/2021.

Ulteriori misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19

E' raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.